

ALLEGATO "A" AL REP 4.851/3.388

Statuto

della Società per Azioni "*Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria – Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.*" in forma abbreviata "*STU Reggiane s.p.a.*".

Articolo 1 – Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, degli articoli 2325 e ss. del codice civile, una società per azioni denominata "*Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria – Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.*" e, in forma abbreviata, "*STU Reggiane s.p.a.*" (nel seguito del presente statuto indicata anche come "*Società*").

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Reggio nell'Emilia.

2.2 L'organo amministrativo è competente a decidere in merito al trasferimento della sede legale sul territorio del Comune di Reggio nell'Emilia nonché in merito alla creazione di nuove sedi secondarie, alla soppressione ovvero allo spostamento di quelle esistenti nell'ambito territoriale del Comune di Reggio Emilia o al di fuori di esso limitatamente al territorio nazionale.

2.3 La creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti al di fuori del territorio nazionale è di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3 – Domicilio

3.1 Il domicilio dei soci, ai fini dello svolgimento dei rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 4 – Durata

4.1 La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

4.2 Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 – Oggetto

5.1 La Società ha per oggetto:

5.1.a la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione "*Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane*" inserito nel Polo Funzionale "*PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane*", anche per distinti comparti di riqualificazione urbana, in attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana, dei Piani di Recupero e comunque degli strumenti di riqualificazione urbana che il Comune di Reggio Emilia, anche su istanza di altri soggetti pubblici e privati, approverà nelle forme di legge;

5.1.b la progettazione, la realizzazione, la gestione e la eventuale commercializzazione di quanto verrà previsto dai programmi, piani e strumenti che il Comune di Reggio Emilia approverà ai sensi del capoverso 5.1.a.

5.2 A tali fini la Società potrà:

- 5.2.a** svolgere attività di progettazione, anche inerente la pianificazione urbanistica;
- 5.2.b** svolgere attività immobiliari ed edificatorie in genere;
- 5.2.c** acquistare, vendere, permutare, concedere in locazione, gestire e amministrare beni immobili di ogni natura, acquisire e vendere terreni edificabili;
- 5.2.d** eseguire lottizzazioni ed urbanizzazioni;
- 5.2.e** costruire, demolire, ristrutturare, ampliare e sopraelevare fabbricati pubblici e privati;
- 5.2.f** conferire lavori e servizi;
- 5.2.g** provvedere all'esecuzione di lavori, forniture, servizi e prestazioni di qualsiasi natura mediante conferimento di appalti o incarichi a terzi o a soci nel rispetto dei vincoli contrattuali e delle norme di legge;
- 5.2.h** acquisire e trasferire diritti di qualsiasi natura, anche reali, su aree, edifici, immobili in genere, loro pertinenze ed accessori;
- 5.2.i** svolgere qualsiasi altra attività attinente, sia direttamente che indirettamente, l'oggetto di cui al precedente comma 5.1, fermi restando i limiti di legge per quanto attiene gli affidamenti dei lavori, servizi, forniture.

5.3 La Società, al fine di conseguire l'oggetto sociale, può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza, in concessione, o comunque può acquisire la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto delle finalità sociali.

5.4 La Società può inoltre eseguire, nelle forme di legge, ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici.

5.5 La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, bancaria, locativa ed ipotecaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in qualsiasi forma e modo in società, imprese, consorzi, enti aventi oggetto analogo, affine, collegato o comunque connesso al proprio, e utili al perseguimento dell'oggetto della società.

5.6 La Società può ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti. La Società può altresì concedere a terzi, ma non nei confronti del pubblico, fideiussioni e garanzie reali o personali, di ogni tipo, nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e strumentalmente ad esso, nell'integrale rispetto del Decreto Legislativo 1 settembre

1993 n. 385 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

5.7 La Società uniforma le proprie attività ai principi di economicità efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nell'integrale rispetto delle disposizioni normative in materia di contratti da stipularsi da parte di società a partecipazione pubblica.

Articolo 6 – Capitale. Azioni. Diritti di opzione. Warrants.

6.1 Il capitale sociale è di euro 5.280.000,00 (cinquemi-lioniduecentoottantamila/00) suddiviso in 52.800 (cinquanta-duemilaottocento) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) cadauna e può essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Con deliberazione della Assemblea straordinaria della società in data 01 giugno 2016 il capitale sociale è stato aumentato per un importo massimo di euro 12.952.000,00 (dodicimilioninovecentocinquan-taduemila/00) ed è stato di conseguenza portato ad un importo massimo di euro 15.700.000,00 (quindicimilionisettescentomi-la/00). L'aumento di capitale è scindibile e può essere sottoscritto dai soci entro il termine di anni 3 (tre) decorrente dalla iscrizione a registro imprese della delibera di aumento. L'aumento di capitale è suddiviso in 129.520 (centoventinovemilacinquecentoventi) azioni ordinarie del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) cadauna. Con successiva deliberazione della Assemblea straordinaria della società in data 25 luglio 2017, il capitale sociale è stato nuovamente aumentato per un importo massimo di euro 2.002.000,00 (duemilioniduemila/00) ed è stato di conseguenza portato ad un importo massimo di euro 17.702.000,00 (diciassettemilionisettescentoduemila/00). L'aumento di capitale deliberato in data 25 luglio 2017 non può essere eseguito e, dunque, sottoscritto e liberato, ai sensi dell'articolo 2438 codice civile, fino a che le azioni precedentemente emesse a seguito dell'aumento di capitale deliberato in data 01 giugno 2016 non siano state interamente liberate. L'aumento di capitale deliberato in data 25 luglio 2017 è scindibile e può essere sottoscritto dai soci, fermo quanto sopra in ordine al disposto dell'articolo 2438 codice civile, entro il termine di tre anni (tre) decorrente dalla iscrizione a registro imprese della delibera di Assemblea straordinaria in data 1 giugno 2016 di aumento del capitale. L'aumento di capitale deliberato in data 25 luglio 2017 è suddiviso in 20.020,00 (ventimilaventi) azioni ordinarie del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna.

6.2 E' ammesso il conferimento di beni in natura e di crediti a condizione che le azioni ad essi relative siano interamente liberate al momento della sottoscrizione, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 codice civile.

6.3 La Società può costituire patrimoni destinati a specifici affari secondo le disposizioni degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.

6.4 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. E' ammesso il ricorso a diverse tecniche di legittimazione e circolazione delle azioni.

6.5 La Società può creare, ai sensi dell'articolo 2350 comma 2 codice civile e nelle forme da esso previste, categorie di azioni fornite di diritti diversi.

6.6 La Società può emettere azioni che attribuiscono ai loro possessori il diritto alla ripartizione degli utili correlati all'attività sociale in un determinato settore, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2350 comma 2 c.c..

6.7 La Società può emettere azioni senza diritto di voto, con voto limitato a determinati argomenti, con voto limitato al verificarsi di condizioni non meramente potestative.

6.8 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346 comma 4 codice civile, a ciascun socio può essere assegnato un numero di azioni non proporzionale alla parte del capitale sociale da esso sottoscritta.

6.9 La Società ha facoltà di emettere warrants circolanti separatamente dalle azioni, al servizio dell'esercizio dei quali l'Assemblea della Società delibera apposito aumento di capitale. Il diritto di opzione è disciplinato dall'articolo 2441 codice civile, con facoltà, quando l'interesse della Società lo esiga, di limitare o escludere il diritto di opzione con la deliberazione di aumento di capitale.

6.10 Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro dell'impresa una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista ai comma precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

Articolo 7 – Strumenti finanziari

7.1 L'assemblea straordinaria è competente a deliberare, con le maggioranze previste dalla legge, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea generale degli azionisti, definendo le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2346 comma 6 codice civile e dalle norme di legge in materia.

Articolo 8 – Obbligazioni

8.1 La Società può emettere obbligazioni nominative o al portatore.

8.2 L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di

obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi

con le maggioranze per essa previste. A tal fine l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2420 ter codice civile, può delegare all'organo amministrativo la facoltà di emettere, in una o più occasioni, i prestiti obbligazionari convertibili.

8.3 La Società può emettere obbligazioni per una somma eccedente il limite stabilito al comma 1 dell'art. 2412 del codice civile, purché le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto a tale limite siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a forme di vigilanza prudenziali.

8.4 Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e seguenti codice civile.

Articolo 9 – Patrimoni destinati

9.1 La Società può costituire uno o più patrimoni destinati, con le caratteristiche di cui all'articolo 2447 bis comma 1 lettere a) e b) codice civile.

9.2 La deliberazione costitutiva dei patrimoni destinati è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2447 bis e seguenti codice civile e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

Articolo 10 – Trasferimento delle azioni. Diritto di Prelazione.

10.1 Il trasferimento delle azioni è disciplinato dalle norme del codice civile ed è subordinato alle limitazioni previste dal presente articolo.

10.2 L'assemblea straordinaria è competente a modificare o eliminare i suddetti limiti di circolazione.

10.3 Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando le complete generalità del terzo che intenda acquistarle, il prezzo offerto ed ogni altra condizione della cessione rilevante ai fini dell'esercizio della prelazione.

10.4 Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il socio o i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione sulle azioni oggetto della comunicata volontà di trasferimento dovranno a propria volta comunicare, a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la intenzione di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni.

10.5 Qualora il diritto sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

10.6 Nel caso in cui i soci che hanno correttamente manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione esprimano il proprio dissenso in merito al prezzo delle azioni indicato dal socio offerente e le parti non raggiungano tra di loro una intesa sul

prezzo medesimo, i soci interessati demanderanno ad un arbitratore la determinazione del suddetto corrispettivo. L'arbitratore sarà nominato d'intesa tra le parti o, in difetto di intesa, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

10.7 Nella comunicazione al socio che intende cedere le proprie azioni ciascun socio può precisare la propria disponibilità all'acquisto di un maggior numero di azioni qualora altri soci non esercitino il diritto di prelazione.

10.8 Qualora nessuno dei soci manifesti l'intenzione di acquistare le azioni del socio offerente nei tempi e nei modi suindicati, quest'ultimo sarà libero di cedere le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione di cui al comma 10.3 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10.4 che precede.

10.9 Nell'ipotesi in cui alcuni dei soci ritengano di non esercitare la prelazione ad essi spettante, le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione dovranno essere offerte, nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 10.3., ai soci che hanno comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione. Qualora questi ultimi, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, non manifestino sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di estendere l'acquisto sino a ricomprendere l'intero pacchetto azionario originariamente posto in vendita, il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione di cui al comma 10.5.

10.10 Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di successione mortis causa, di cessione delle azioni in favore di discendenti in linea retta, del coniuge o, nel caso di enti pubblici, in favore di altri enti pubblici o di società interamente partecipate dall'ente pubblico cedente.

10.11 Nel caso in cui il socio che intenda trasferire le proprie azioni sia un ente pubblico, le disposizioni di cui ai comma precedenti dovranno essere adeguatamente temperate con le disposizioni normative vigenti in materia di trasferimento della proprietà di beni patrimoniali appartenenti agli enti pubblici, se ed in quanto applicabili.

Articolo 11 – Finanziamenti

11.1 I soci possono effettuare finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi alla Società, con obbligo di rimborso, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dalla deliberazione del Comitato interministeriale del Credito e Risparmio 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58, dalle altre norme vigenti in materia.

Articolo 12 – Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 comma 1 codice civile. Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non

hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 comma 2 codice civile.

- 12.2** Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, lettera che deve essere spedita entro il termine di quindici giorni decorrente dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima e che deve contenere indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 12.3** Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il recesso può essere esercitato entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla sua conoscenza da parte del socio.
- 12.4** Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
- 12.5** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 12.6** Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
- 12.7** La determinazione del valore delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato. Gli Amministratori sono tenuti a comunicare al socio recedente il valore entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 12.2.
- 12.8** In caso di contestazione, da proporre mediante raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione del valore, il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente, esperto che provvede anche sulle spese. Trova applicazione il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Articolo 13 – Assemblea ordinaria. Assemblea straordinaria. Requisito di procedibilità per alcune deliberazioni ad oggetto specifico.

- 13.1** L'assemblea ordinaria delibera in merito;
- 13.1.a** all'approvazione del bilancio;
 - 13.1.b** alla nomina e alla revoca degli amministratori;
 - 13.1.c** alla nomina dei sindaci, e del presidente del collegio sindacale, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
 - 13.1.d** alla determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - 13.1.e** alla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
 - 13.1.f** all'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
 - 13.1.g** a qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla

legge e dal presente statuto.

- 13.2** L'assemblea straordinaria delibera in merito:
- 13.2.a** alle modificazioni dello statuto;
 - 13.2.b** alla nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - 13.2.c** all'emissione di strumenti finanziari;
 - 13.2.d** all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
 - 13.2.e** a qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.
- 13.3** Possono essere sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea soltanto nel caso in cui sia previamente intervenuta la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Reggio nell'Emilia, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 e 7 nonché dell'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le decisioni afferenti gli oggetti di seguito elencati:
- 13.3.a** le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - 13.3.b** la trasformazione della società;
 - 13.3.c** il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - 13.3.d** la revoca dello stato di liquidazione.
- 13.4** E' fatto divieto ai sensi dell'articolo 11 comma 9 lettera d) del d.lgs. 18 giugno 2016 n. 175, di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- 13.5** La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge. Trova applicazione il disposto dell'articolo 11 comma 13 d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175.
- Articolo 14 – Convocazione dell'assemblea**
- 14.1** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 14.2** Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i motivi della dilazione.
- 14.3** L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
- 14.4** Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate normalmente nella sede della Società, ma possono essere convocate in luogo diverso, anche fuori dal territorio dello Stato purché in territorio comunitario.
- 14.5** Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o, in loro

vece, i sindaci non provvedono, il Tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'assemblea.

14.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere trasmesso ai soci all'indirizzo risultante dal libro Soci, con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento (quali: telegramma, fax, raccomandata A/R, posta elettronica, ecc.), almeno otto giorni prima di quello indicato per l'Assemblea.

14.7 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

14.8 In caso di inosservanza delle predette formalità di convocazione, le assemblee sono validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 15 – Seconda convocazione e convocazioni successive

15.1 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

15.2 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

15.3 Possono essere previste ulteriori convocazioni assembleari rispetto alla seconda. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 16.4 e 16.5 dell'articolo 16 del presente statuto nonché il settimo comma dell'art. 2369 codice civile.

Articolo 16 – Quorum costitutivi e deliberativi

16.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

16.2 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

16.3 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

16.4 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

16.5 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per le

deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 codice civile è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) delle azioni della Società sottoscritte e liberate.

Articolo 17 – Diritto di intervento in assemblea. Esercizio dei diritti del socio Comune di Reggio Emilia.

17.1 La partecipazione all'assemblea da parte dei soci è consentita soltanto previo deposito delle azioni (o della relativa certificazione) presso la sede sociale entro 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

17.2 L'organo amministrativo provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea.

17.3 Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

17.4 E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo nel quale deve parimenti trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

17.5 I soci intervenuti che rappresentino almeno un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, nel caso in cui dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, hanno diritto a che l'assemblea sia rinviata di non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta soltanto per lo stesso oggetto.

17.6 I diritti del socio per quanto attiene il Comune di Reggio Emilia sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato.

Articolo 18 – Computo delle azioni

18.1 Salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

18.2 Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea pur essendo sospeso il diritto di voto.

Articolo 19 – Presidenza della Assemblea

19.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, oppure, in caso di

assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea.

19.2 Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio, scelto dal Presidente medesimo; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario.

19.3 Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare i risultati di esse.

19.4 Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 20 - Delega

20.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 codice civile. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

20.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 La rappresentanza può essere conferita per più assemblee.

20.4 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

20.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

20.6 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Articolo 21 - Verbale delle deliberazioni assembleari

21.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o da notaio.

21.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

21.3 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le rispettive dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.4 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

21.5 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di

pubblicazione.

Articolo 22 - Assemblee speciali

22.1 Le deliberazioni dell'assemblea che influiscono sui diritti dei possessori di categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

22.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria del presente statuto.

Articolo 23 - Annullabilita' e nullita' delle deliberazioni

23.1 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

23.2 L'impugnazione è proposta dai soci che possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale della Società.

23.3 Ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente rilevano soltanto le azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che si vuole impugnare.

23.4 La deliberazione non può essere annullata qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2377 comma 4 codice civile.

23.5 Per l'impugnazione delle deliberazioni nulle si applicano l'art. 2379 codice civile e le ulteriori norme di legge.

Articolo 24 - Organo amministrativo

24.1 La gestione della società spetta, di norma, ad un Amministratore Unico, ovvero, a scelta dell'Assemblea, nei limiti di cui al successivo comma 24.3 e comunque nei limiti di legge, ad un Consiglio di Amministrazione. L'Organo Amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano riservate esplicitamente alla competenza dell'Assemblea dal presente statuto o dalla legge.

24.2 Nel caso in cui l'Assemblea, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 24.3, disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico, questo è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

24.3 Salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per la prima nomina dell'organo amministrativo, la scelta in ordine alla nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico spetta all'Assemblea, la quale, in quel caso, delibera anche in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, nel caso in cui opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, deve assumere delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza

organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175 nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.

24.4 Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

24.5 Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

24.6 Nel periodo che intercorre tra la data di scadenza o decadenza e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova nomina, l'Organo Amministrativo continua ad esercitare tutti poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna.

24.7 Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea convocata per la loro sostituzione.

24.8 Se nel corso di un esercizio viene a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e l'assemblea è convocata d'urgenza per la nomina del nuovo consiglio dagli amministratori rimasti in carica ovvero, nel caso di cessazione contemporanea di tutti gli amministratori, dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

24.9 L'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC).

24.10 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede a redigere e ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché a sottoporlo alla deliberazione dell'Organo Amministrativo affinché questi possa approvarlo entro il 31 gennaio di ogni anno.

24.11 Nel caso in cui, per effetto di modifiche normative, dovesse venir meno, per la società, l'obbligo di provvedere alla approvazione con cadenza annuale del PTPC, la società si adeguerà al dato normativo sopravvenuto senza necessità di ulteriore modifica statutaria, ferma restando la facoltà dell'Organo Amministrativo di provvedere comunque, su base volontaria, alla nomina del RPC e alla approvazione del PTPC.

24.12 L'Organo Amministrativo predispose annualmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 comma 2 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175:

24.12.a una "*Relazione sul governo societario*", a chiusura di ciascun esercizio sociale, Relazione che viene pubblicata contestualmente al Bilancio di esercizio;

24.12.b un "*Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale*"

del cui contenuto informa l'Assemblea nell'ambito della Relazione di cui al precedente capoverso 24.12.a.

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo ritenga di non integrare gli strumenti di governo societario con gli strumenti di cui all'articolo 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, o anche soltanto con alcuni di essi, darà conto della decisione, con succinta motivazione, all'interno della Relazione di cui al precedente capoverso 24.12.a.

24.13 Nel caso in cui, per effetto di modifiche normative, dovesse venir meno, per la società, l'obbligo di provvedere alla approvazione per ciascun esercizio, della Relazione e del Programma di cui al precedente comma 23.12, la società si adeguerà al dato normativo sopravvenuto senza necessità di ulteriore modifica statutaria, ferma restando la facoltà dell'Organo Amministrativo di provvedere comunque, su base volontaria, alla redazione dei predetti Relazione e Programma, o anche di uno soltanto tra essi.

Articolo 25 - Cause di ineleggibilità e decadenza. Requisiti personali

25.1 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, e indipendenza e autonomia previsti dall'articolo 11 comma 1 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dalle norme ivi richiamate.

25.2 Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 codice civile, coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al comma precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge. Trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'articolo 11 comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175.

Articolo 26 – Compensi degli amministratori

26.1 I compensi spettanti agli amministratori, compresi quelli relativi alla attribuzione di specifiche deleghe, sono stabiliti dall'assemblea, nel rispetto dei limiti di legge e, in particolare, dei limiti di cui all'articolo 11 comma 6 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ovvero, fino all'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 11 comma 7 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

26.2 La società non può corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato che siano stati deliberati in momento successivo allo svolgimento della attività.

26.3 La società non può prevedere, in alcun caso, la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

26.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

26.5 Nessun ulteriore compenso, indennità o rimborso potrà essere corrisposto agli amministratori.

Articolo 27 - Presidente del Consiglio di Amministrazione. Organi delegati

27.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea. Il

consiglio nomina di volta in volta un segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla Società. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vicepresidente al solo ed esclusivo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, fermo restando che la attribuzione della carica di Vicepresidente non comporterà il riconoscimento di qualsivoglia compenso aggiuntivo.

27.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

27.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo Consigliere Delegato. E' altresì consentita l'attribuzione di deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea nel caso in cui siano già state attribuite deleghe a un Consigliere diverso dal Presidente.

27.4 Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

27.5 Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

27.6 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2505-bis codice civile.

27.7 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni 90 (novanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per tutte le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

27.8 Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e dovrà, se si tratta di consigliere delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 28 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Requisito di procedibilità per le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni in società.

28.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in ambito comunitario.

28.2 Alla convocazione del Consiglio si dà luogo tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri in carica o di un sindaco

effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

- 28.3** La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere eseguita a mezzo lettera raccomandata, telegramma, messaggio fac-simile o posta elettronica, da spedirsi almeno otto giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione potrà essere eseguita a mezzo telegramma o telefax da spedirsi due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante gli stessi elementi di cui sopra.
- 28.4** Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del Consiglio saranno valide qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica.
- 28.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro consigliere designato dal Consiglio.
- 28.6** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 28.7** La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
- 28.8** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Tuttavia, per le deliberazioni che seguono è sempre necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica:
- 28.8.a** nomina e revoca di Consigliere Delegato;
- 28.8.b** esame e proposta all'Assemblea in ordine a eventuali variazioni da apportare allo statuto.
- 28.9** Possono essere sottoposte all'Organo Amministrativo deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni in società già costituite ovvero la partecipazione in società costituende soltanto nel caso in cui sia previamente intervenuta in merito la favorevole deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia, ai sensi, per gli effetti e in conformità all'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, trattandosi di deliberazioni aventi ad oggetto partecipazioni indirette da parte di Amministrazione Pubblica. In alternativa, la deliberazione dell'Organo Amministrativo della società dovrà subordinare esplicitamente la propria efficacia alla favorevole deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia, ai sensi, e per gli effetti e in conformità all'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
- 28.10** Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 28.11** Per l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano gli articoli 2388 e 2391 codice civile e le norme previste in materia.

Articolo 29 – Rappresentanza della Società

29.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consigliere delegato per le materie delegate, o all'Amministratore Unico nel caso di sua nomina, spettano la firma e la rappresentanza legale della Società.

Articolo 30 – Collegio Sindacale. Revisione legale dei conti.

30.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Trova applicazione l'articolo 2397 del codice civile. Nella nomina dei membri del Collegio Sindacale deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

30.2 Al Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 2449 codice civile, spetta la nomina, con decreto del Sindaco, di almeno un membro effettivo del Collegio e di un membro supplente. Al Comune di Reggio Emilia spetta altresì il potere di revoca, con decreto del Sindaco, del membro effettivo e del membro supplente come sopra nominati, fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 2400 comma 2 del codice civile. L'atto di nomina o di revoca da parte del Comune di Reggio Emilia del membro effettivo e del membro supplente del Collegio Sindacale è efficace dalla data di ricevimento da parte della società della relativa comunicazione. La mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo del Comune di Reggio Emilia avente ad oggetto la nomina o la revoca di cui al presente comma rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società. Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea tra i membri di nomina comunale.

30.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale non può essere attribuita la revisione legale dei conti

30.4 Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 codice civile.

30.5 L'assunzione della carica di sindaco e il suo mantenimento è subordinata, altresì, al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

30.6 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, fatto salvo quanto previsto dal comma 30.2 del presente articolo 30.

30.7 Decade dall'ufficio, inoltre, il sindaco che non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni del collegio, di cui due consecutive.

30.8 I sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a

tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

30.9 Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

30.10 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione legale è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. L'Assemblea determina il compenso dell'organo di revisione legale. L'incarico conferito al revisore legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

30.11 Alla revisione legale dei conti trovano applicazione le disposizioni di legge in materia tempo per tempo vigenti, disposizioni che in caso di contrasto prevalgono su quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 31 – Sostituzione dei membri del Collegio Sindacale

31.1 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 comma 2 codice civile. I nuovi sindaci rimangono in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, in conformità al disposto dell'articolo 2397 comma 2 codice civile. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

31.2 In caso di sostituzione del presidente, la presidenza spetta al sindaco più anziano.

31.3 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Articolo 32 – Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale

32.1 Il Collegio Sindacale si riunisce con cadenza non inferiore a 90 (novanta) giorni. La riunione può svolgersi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione, con le modalità previste dall'art. 17.4 del presente statuto.

32.2 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

32.3 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 33 – Bilancio

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

33.2 L'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento del limite di legge;

- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.

Articolo 34 – Scioglimento e liquidazione

34.1 La Società si scioglie qualora ricorrano le condizioni indicate all'articolo 2484 comma 1 codice civile e per tutte le altre cause previste dalla legge.

34.2 L'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

34.3 Si applicano, per quanto non previsto dallo Statuto, le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti codice civile.

34.4 Una volta che, nel corso della vita della società, il socio Comune di Reggio Emilia abbia adempiuto agli impegni assunti con l'articolo E dell'Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 approvato dal Consiglio Comunale di Reggio Emilia con deliberazione in data 15 dicembre 2014 P.G. 42742 e stipulato dal Comune di Reggio nell'Emilia e Iren Rinnovabili spa in data 23 febbraio 2015 rep. 2409, impegni aventi ad oggetto il Finanziamento CVU e il Finanziamento DUP come definiti dal medesimo Atto di Accordo Integrativo (nel seguito, "Finanziamenti"), in ogni caso di scioglimento e liquidazione della Società, così come nell'ipotesi di cui all'articolo 2445 codice civile, si procederà dando applicazione ai criteri di seguito descritti.

34.4.a Nel caso in cui i Finanziamenti, o comunque altri contributi derivanti al Comune da Enti Pubblici aventi analoghe caratteristiche, siano stati imputati al patrimonio della Società per un titolo diverso (non soggetto a restituzione) dal conferimento a capitale sociale, l'attivo di liquidazione ovvero le somme a rimborso ex articolo 2445 codice civile saranno ripartiti proporzionalmente all'effettivo apporto al capitale sociale iniziale della STU ad opera delle parti e non secondo la ripartizione percentuale del capitale sociale medesimo.

34.4.b Nel caso in cui i Finanziamenti o i contributi di cui al capoverso 34.4.a siano stati imputati al patrimonio della Società a titolo di capitale sociale, gli stessi non saranno considerati ai fini della attribuzione dell'attivo di liquidazione ovvero delle somme a rimborso ai sensi dell'articolo 2445 codice civile, attribuzione che avverrà, fermo quanto sopra, dando applicazione ai criteri di cui al capoverso 34.4.a che precede.

34.5 Le medesime finalità perseguite per mezzo della previsione di cui al precedente comma 34.4 potranno essere perseguite tramite la creazione di speciali titoli azionari o partecipativi della Società. In tal caso, all'atto della emissione di detti titoli, si darà atto della alternatività degli stessi rispetto alla applicazione della clausola statutaria di cui al precedente comma 34.4.

Articolo 35 – Clausola arbitrale

35.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed i soci, tra i soci stessi in relazione all'interpretazione del presente statuto e dell'atto costitutivo, per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi in arbitri, saranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

35.2 L'Arbitro deciderà secondo diritto ed in via rituale nel rispetto del contraddittorio. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

35.3 La decisione dovrà essere emessa entro 90 (novanta) giorni dalla nomina dell'Arbitro e vincolerà le parti. L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

35.4 Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 36 - Disposizioni finali

36.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge e, quindi, le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni.

Firmato Luca Torri

Firmato Gino Baja Guarienti notaio